



**CELVA**

# statuto

del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

approvato dall'Assemblea  
del CELVA il 1 dicembre 1998 e s.m.i.

## INDICE

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Art.1 | Costituzione e denominazione |
| Art.2 | Sede                         |
| Art.3 | Durata                       |

### TITOLO II

#### FUNZIONI – SCOPO – OGGETTO

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Art.4 | Funzioni e scopo mutualistico |
| Art.5 | Oggetto sociale               |

### TITOLO III

#### SOCI

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Art.6  | Soci ordinari                                                                  |
| Art.7  | Domanda di ammissione                                                          |
| Art.8  | Obblighi e diritti del socio                                                   |
| Art.9  | Perdita della qualità di socio                                                 |
| Art.10 | Recesso del socio                                                              |
| Art.11 | Esclusione                                                                     |
| Art.12 | Delibere di recesso ed esclusione                                              |
| Art.13 | Liquidazione                                                                   |
| Art.14 | Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati |

### TITOLO IV

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Art.15 | Elementi costitutivi                   |
| Art.16 | Vincoli sulle quote e loro alienazione |
| Art.17 | Bilancio di esercizio                  |
| Art.18 | Ristorni                               |

### TITOLO V

#### ORGANI SOCIALI

|        |        |
|--------|--------|
| Art.19 | Organi |
|--------|--------|

### SEZIONE I

#### ASSEMBLEA

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| Art.20 | Convocazione                                   |
| Art.21 | Assemblea ordinaria                            |
| Art.22 | Assemblea straordinaria                        |
| Art.23 | Costituzione e quorum deliberativi             |
| Art.24 | Votazioni                                      |
| Art.25 | Partecipazione all'Assemblea e diritti di voto |
| Art.26 | Presidenza dell'Assemblea                      |

**SEZIONE II**

Art.27

Art.28

Art.29

Art.30

Art.31

Art.32

Art.33

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nomina - Composizione - Durata

Compiti degli Amministratori

Convocazioni e deliberazioni

Integrazione del Consiglio

Compensi agli Amministratori

Rappresentanza

Commissioni di lavoro

**SEZIONE III**

Art.34

**COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

Nomina - Composizione - Durata - Competenze

**TITOLO VI**

Art.35

**CONTROVERSIE**

Clausola arbitrale

**TITOLO VII**

Art.36

**DIRETTORE**

Funzioni del Direttore

**TITOLO VIII**

Art.37

Art.38

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Scioglimento anticipato

Devoluzione patrimonio finale

**TITOLO IX**

Art.39

Art.40

Art.41

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Regolamenti

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Rinvio

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI**

#### **Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita una società cooperativa denominata:

"CONSORZIO degli ENTI LOCALI della VALLE D'AOSTA soc. coop.

CONSORTIUM DES COLLECTIVITES LOCALES DE LA VALLEE D'AOSTE soc. coop."

La denominazione abbreviata è "CELVA".

Alla Società per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

#### **Art. 2 (Sede)**

La Società ha sede nel comune di Aosta.

Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese. La delibera potrà essere ratificata in occasione della prima Assemblea dei soci.

#### **Art. 3 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## **TITOLO II**

### **FUNZIONI – SCOPO – OGGETTO**

#### **Art. 4 (Funzioni e scopo mutualistico)**

La Cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio Permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli enti locali nell'ambito del Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

Essa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica diretta a garantire agli organismi associati la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

L'attività mutualistica è esercitata in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento e i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la Società e gli enti associati saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, verrà approvato dall'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo art. 23, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma-seconda parte - dell'art. 2521 del codice civile.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi agli Amministratori la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre e approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con gli enti soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione di operatività degli enti associati, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri associati.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione valutate le esigenze della Società.

La Cooperativa aderisce, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad associazioni e organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

I rapporti fra la Cooperativa e il Consiglio Permanente degli Enti Locali sono disciplinati da apposita convenzione.

#### **Art. 5 (Oggetto sociale)**

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- a) prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolgere funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestire e sviluppare l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuovere e organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assumere dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;

- j) concedere, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la Società potrà:

1. svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;
2. partecipare ad altre società, enti, associazioni e organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea;
3. concorrere ad aste pubbliche o private e a licitazioni e trattative private;
4. compiere tutte le iniziative, le attività in genere, e i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;
5. emettere obbligazioni e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
6. concedere avalli cambiari, fidejussori e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito degli enti soci nonché agli organismi cui la Cooperativa aderisce.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti e in particolare in osservanza al disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 385/93, delle disposizioni del CICC e dei limiti previsti dall'art. 13 del DPR 29.09.1973 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 6 (Soci ordinari)**

Possono assumere la qualifica di soci gli enti e organismi appartenenti al Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta previsti e disciplinati dalla normativa regionale vigente.

##### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) i dati sociali e il nominativo del legale rappresentante dell'ente socio;
- b) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- c) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- e) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell' art. 35 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi e diritti del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;

c) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

e) a concorrere alle spese per il funzionamento degli uffici della Società e per i servizi generali organizzativi dalla stessa effettuati a favore dei propri soci, con un contributo i cui criteri di determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, saranno annualmente stabiliti dall'Assemblea generale che potrà deliberare anche altre forme di finanziamento.

I soci hanno diritto:

1. al voto deliberativo nelle assemblee;

2. alla nomina attiva e passiva;

3. all'utilizzo dei servizi e dei mezzi tecnici messi a disposizione dalla Cooperativa, per l'esercizio delle loro attività;

4. ogni altro servizio o beneficio spettante in base al presente statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali e alle leggi.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La cessazione della qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrale con le modalità previste dall'art. 35.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra l'ente associato e la Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ricorrendo alla clausola ai sensi dell'art. 35, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.



#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, sono demandate alla decisione dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti o esclusi, fatto salvo l'esplicita rinuncia da parte dei medesimi, hanno diritto al rimborso, esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

#### **Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 15 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la Cooperativa ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea ordinaria dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### **Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo alla clausola arbitrale.

Alle azioni non può essere corrisposto un dividendo superiore a quello massimo stabilito dalle leggi.

Su delibera dell'Assemblea dei soci le quote sociali possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa con la destinazione delle stesse di una quota parte degli utili d'esercizio.

#### **Art. 17 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, alla riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea dei soci può, in deroga a quanto sopraindicato, ferme restando le destinazioni obbligatorie di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e, ai fini fiscali, che la totalità degli utili d'esercizio sia devoluta alla costituzione delle riserve di cui alle lett. f) del presente articolo o alla costituzione di riserve indivisibili.

#### **Art. 18 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può in alternativa a quanto disposto alla lett. e) dell'art. 17 del presente statuto, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- restituzione ai soci dei maggiori importi pagati durante l'esercizio per l'acquisto di beni o servizi, in relazione all'ammontare degli acquisti effettuati dai medesimi;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e l'ente socio, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## **TITOLO V**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 19 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se nominato.

### **SEZIONE I - ASSEMBLEA**

#### **Art. 20 (Convocazione)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante lettera raccomandata A/R o avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta trasmissione almeno cinque giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché in Italia), della data e ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano stati informati tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In questo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

#### **Art. 21 (Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci ove nominati;
  - e) approva i regolamenti interni;
  - f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci ove nominati;
  - g) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri di determinazione dei contributi associativi annuali e/o delle tariffe sui servizi erogati, o altre forme di finanziamento dovute dai soci;
  - h) delibera l'approvazione dell'eventuale bilancio di previsione redatto dal Consiglio di Amministrazione;
  - i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17 del presente statuto.

#### **Art. 22 (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'art. 2514 del codice civile) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo il caso della modificazione dello statuto e dell'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile, dove sono necessari tanti voti favorevoli che rappresentino almeno i 2/3 dei votanti.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 4/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

#### **Art. 24 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Art. 25 (Partecipazione all'Assemblea e diritti di voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

I soci sono rappresentati nell'Assemblea dal loro legale rappresentante (Sindaco o Presidente). In caso di impedimento di quest'ultimo, il medesimo potrà essere sostituito dal suo supplente (vicesindaco o vicepresidente).

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci intervengono personalmente nell'Assemblea e non possono in alcun modo farsi rappresentare da altri soci.

#### **Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza da chi lo sostituisce, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea; in caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal notaio e riportato in apposito libro.

### **SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 27 (Nomina – Composizione – Durata)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove a quattordici membri, eletti dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea all'atto della nomina determina altresì il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio sono eletti, possibilmente in modo che vengano rappresentate le varie zone del territorio regionale e le diverse categorie di enti soci.

Le modalità per la designazione ed elezione dei candidati e la rappresentanza delle varie zone e delle diverse categorie di enti soci potranno essere fissate da apposito regolamento.

La maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i legali rappresentanti degli enti soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più vicepresidenti, di cui uno con funzioni di sostituzione del Presidente.

#### **Art. 28 (Compiti degli Amministratori)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, al Presidente e/o ad uno o più dei suoi componenti, ovvero al Direttore della Cooperativa, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale ove nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

#### **Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con cadenza settimanale ed è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, a mezzo telefax, posta elettronica o qualunque altro strumento telematico almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti non computandosi le astensioni.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 30 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 31 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea ordinaria determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può assegnare agli Amministratori un'indennità annuale sia in misura fissa, sia in gettoni di presenza ovvero un compenso proporzionale agli utili d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **Art. 32 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente con funzioni di sostituto.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 33 (Commissioni di lavoro)**

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere l'istituzione di commissioni di lavoro con funzioni consultive e propositive per lo studio dei problemi interessanti singoli settori.

### **SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **Art. 34 (Nomina – Composizione – Durata – Competenze)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

In assenza del Collegio sindacale, qualora la legge lo preveda, deve essere nominato un revisore contabile iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.



## TITOLO VI CONTROVERSIE

### Art. 35 (Clausola arbitrale)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
- b) le controversie relative alla validità delle delibere Assembleari;
- c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione espressa della clausola arbitrale di cui al comma precedente è condizione di proponibilità della domanda di ammissione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di ammissione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale.

Gli arbitri sono nominati nel numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c.;
- b) tre, negli altri casi.

Gli arbitri sono scelti, in relazione all'oggetto del contendere, tra professionisti competenti per la specifica materia e sono nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Cooperativa ha la sede legale su istanza delle parti ovvero anche solo della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità e possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione dell'organo arbitrale, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia di arbitrato rituale, con particolare riguardo a quanto dispongono gli artt. 34, 35 e 36 D.Lgs. n. 5/2003.

La soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata con delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche della presente clausola arbitrale devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti ai soci.

## **TITOLO VII**

### **DIRETTORE**

#### **Art. 36 (Funzioni del Direttore)**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, qualora sia ritenuto opportuno per la migliore organizzazione dell'attività della Società.

Il Direttore ha il compito di dirigere la Società in conformità alle delibere degli organi sociali e di provvedere all'esecuzione delle loro delibere.

Il Direttore può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e partecipare alle sedute di questo organo.

## **TITOLO VIII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 37 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori e ne stabilisce i poteri ed eventuali compensi.

#### **Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 e delle relative norme regionali di attuazione.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 39 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

#### **Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare si riassumono anche ai fini e per gli effetti fiscali i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti articoli dello statuto:

- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 41 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

statuto  
**CELVA**